

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/238 DELLA COMMISSIONE**del 20 febbraio 2020****relativo all'autorizzazione dell'L-treonina come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l'autorizzazione degli additivi destinati all'alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione.
- (2) A norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003 sono state presentate domande di autorizzazione dell'L-treonina prodotta da *Corynebacterium glutamicum* KCCM 80117 e da *Corynebacterium glutamicum* KCCM 80118 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali. Le domande erano corredate delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti all'articolo 7, paragrafo 3, dello stesso regolamento.
- (3) Le domande riguardano l'autorizzazione dell'L-treonina prodotta da *Corynebacterium glutamicum* KCCM 80117 o da *Corynebacterium glutamicum* KCCM 80118 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali, da classificare nella categoria «additivi nutrizionali».
- (4) Nel parere del 22 gennaio 2019 ⁽²⁾ ⁽³⁾ l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») ha concluso che, alle condizioni d'uso proposte, l'L-treonina prodotta da *Corynebacterium glutamicum* KCCM 80117 o *Corynebacterium glutamicum* KCCM 80118 non ha un'incidenza negativa sulla salute degli animali, sulla salute umana o sull'ambiente. L'Autorità ha inoltre concluso che l'additivo è un'efficace fonte dell'aminoacido L-treonina per tutte le specie animali e che, affinché sia ugualmente efficace per le specie ruminanti e quelle non ruminanti, l'additivo dovrebbe essere protetto dalla degradazione nel rumine. L'Autorità non ritiene necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio successivo all'immissione sul mercato. Essa ha verificato anche la relazione sul metodo di analisi dell'additivo per mangimi negli alimenti per animali presentata dal laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003.
- (5) La valutazione dell'L-treonina prodotta da *Corynebacterium glutamicum* KCCM 80117 e *Corynebacterium glutamicum* KCCM 80118 dimostra che sono soddisfatte le condizioni di autorizzazione stabilite all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. È pertanto opportuno autorizzare l'utilizzo di tale additivo come specificato nell'allegato del presente regolamento.
- (6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La sostanza specificata nell'allegato, appartenente alla categoria «additivi nutrizionali» e al gruppo funzionale «aminoacidi, loro sali e analoghi» è autorizzata come additivo destinato all'alimentazione animale alle condizioni indicate in tale allegato.

⁽¹⁾ GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.⁽²⁾ EFSA Journal 2019;17(2):5602.⁽³⁾ EFSA Journal 2019;17(3):5603.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 febbraio 2020

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN

ALLEGATO

Numero di identificazione dell'additivo	Nome del titolare dell'autorizzazione	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
						mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %			
Categoria: additivi nutrizionali. gruppo funzionale: aminoacidi, loro sali e analoghi.									
3c410	-	L-treonina	<p><i>Composizione dell'additivo</i> Polvere con un tenore minimo di L-treonina del 98 % (sulla sostanza secca).</p> <p><i>Caratterizzazione della sostanza attiva</i> L-treonina prodotta mediante fermentazione con <i>Corynebacterium glutamicum</i> KCCM 80117 o <i>Corynebacterium glutamicum</i> KCCM 80118 Formula chimica: C₄H₉NO₃ Numero CAS: 72-19-5.</p> <p><i>Metodi di analisi</i> ⁽¹⁾ Per la determinazione dell'L-treonina nell'additivo per mangimi: — «L-threonine monograph» (monografia dell'L-treonina) del <i>Food Chemical Codex</i> e — cromatografia a scambio ionico con derivatizzazione post-colonna e rilevazione ottica (IEC-VIS/FLD) – EN ISO 17180. Per la determinazione della treonina nelle premiscele: — cromatografia a scambio ionico con derivatizzazione post-colonna e rilevazione ottica (IEC-VIS/FLD) – EN ISO 17180 e — cromatografia a scambio ionico con derivatizzazione post-colonna e rilevazione fotometrica (IEC-VIS), regolamento (CE) n. 152/2009 della Commissione (allegato III, parte F). Per la determinazione della treonina in mangimi composti e materie prime per mangimi: — cromatografia a scambio ionico con derivatizzazione post-colonna e rilevazione fotometrica (IEC-VIS): regolamento (CE) n. 152/2009 della Commissione (allegato III, parte F). Per la determinazione della treonina nell'acqua: — cromatografia a scambio ionico con derivatizzazione post-colonna e rilevazione ottica (IEC-VIS/FLD).</p>	Tutte le specie	-	-	-	<ol style="list-style-type: none"> 1. L-L-treonina può essere immessa sul mercato e usata come additivo costituito da un preparato. 2. L-L-treonina può essere somministrata nell'acqua di abbeveraggio. 3. Nell'etichettatura dell'additivo è indicato il tasso di umidità. 4. L'etichettatura dell'additivo e delle premiscele reca la seguente indicazione: «In caso di supplementazione con L-treonina, in particolare nell'acqua di abbeveraggio, è opportuno tenere conto di tutti gli aminoacidi essenziali e di quelli essenziali in presenza di determinate condizioni al fine di evitare squilibri.» 	12.3.2030

⁽¹⁾ Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: <https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports>.